Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 giugno 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che integra la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rapppresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1965, concernente la nomina dell'avv. Riccardo Cocco a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza degli industriali;

Vista la nota del 30 dicembre 1967, con la quale l'avv. Riccardo Cocco rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell'istituto predetto;

Vista la nota n. 2825/140965 del 9 febbraio 1968, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa l'avv. Riccardo Bellacci quale rappresentante degli industriali nel consiglio di amministrazione dell'istituto di cui trattasi in sostituzione dell'avv. Riccardo Cocco, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dell'avv. Riccardo Cocco e di procedere alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Riccardo Bellacci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione dell'avv. Riccardo Cocco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1968
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 139

(6074)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1968.

Nomina di membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei

comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che nei giorni 3 e 4 aprile 1968 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei dodici membri di detti comitati di cui alla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visti gli articoli 2 e 32 del regolamento sopra menzionato;

Premesso che i componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche durano in carica un quadriennio, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 283;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio 1968-1972:

Sce prof. Michele, per le scienze matematiche;
Puppi prof. Giampiero, per le scienze fisiche;
Mazzanti prof. Giorgio, per le scienze chimiche;
Dinelli prof. Dino, per le scienze chimiche;
Quagliariello prof. Ernesto, per le scienze biologiche e mediche;
Leonardi prof. Pietro, per le scienze geologiche e minerarie;
Scarascia Mugnozza prof. Giantommaso, per le scienze agrarie;
Bettini prof. Tito Manlio, per le scienze agrarie;
Colombo prof. Giuseppe, per le scienze di ingegneria e architettura;
Pellegrini ing. Umberto, per le scienze di ingegneria e architettura;
Martinoli ing. Gino, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;
Marsan dott. Veniero Aimone, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1968

MORO

(5911)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto strada statale n. 19 progressiva chilometrica 258+770-stazione Acri-Bisignano-Luzzi-Castellara-innesto strada statale n. 279 progressiva chilometrica 20+140 », dell'estesa di km. 23+600, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Ritenuto che il tratto « bivio Sambucina (nei pressi della località Luzzi)-innesto strada statale n. 279 progressiva chilometrica 20+140 », della estesa di chilometri 9+100 è stato costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno come opera pubblica di bonifica;

Interessati, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che si è espresso favorevolmente con voto 30 maggio 1967, numero 480, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 19 settembre 1967, n. 1385, si è anch'esso espresso favorevolmente e l'amministrazione provinciale di Cosenza che non ha, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. il 14 luglio 1967;

Visto il telegramma 10 gennaio 1968, n. 2/135978, con il quale la Cassa per il Mezzogiorno, a norma dell'art. 10 della già citata legge n. 126, ha comunicato che il tratto suindicato è stato collaudato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 19 progressiva chilometrica 258+770-stazione Acri-Bisignano-Luzzi-Castellara-innesto strada statale n. 279 progressiva chilometrica 20+140 », dell'estesa di km. 23+600, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 559 « di Luzzi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della più volte menzionata legge n. 126.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1968
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 65

(5862)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Montalbano sita nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Montalbano sita nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio (Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Guidonia-Montecelio (Roma);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un amenissimo colle ricoperto da olivi e da piante, sul quale dominano la chiesa e il convento di S. Michele Arcangelo, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale e, inoltre, un quadro naturale di suggestiva bellezza, punteggiato da belvederi accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere la vista della sottostante campagna fino a Roma e dei monti Cornicolani;

Decreta:

La località Montalbano sita nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio (Roma) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « partendo dall'incrocio della comunale S. Maria con la comunale di S. Antonio, il limite del vincolo segue la comunale S. Antonio, la via del Passeggio fino alla particella catastale 873 del foglio 9, indi risale lungo il confine delle particelle catastali 873-815-179 fino alla passeggiata XXV Aprile, prosegue lungo tale passeggiata, indi lungo via Marco Valenti, via dei Cappuccini fino alla particella 283, poi segue il limite delle particelle catastali 283-863 del foglio 9, la strada S. Maria fino all'incrocio con la comunale di S. Antonio ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Guidonia-Montecelio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 45

Oggi, 8 febbraio 1964, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152 - Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno::

(*Omissis*).

4. - GUIDONIA MONTECELIO - Località Colle di Montalbano Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezinee delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località Montalbano nel comune di Guidonia - Montecelio, racchiusa entro il seguente perimetro: partendo dall'incrocio della comunale Santa Maria con la comunale di S. Antonio, il limite del vincolo segue la comunale S. Antonio, la via del Passeggio fino alla particella catastale 873 del foglio n. 9, indi risale lungo il confine delle particelle catastali 873 - 815 - 179 fino alla passeggiata XXV Aprile, prosegue lungo tale passeggiata, indi lungo via Marco Valenti, via dei Cappuccini fino alla particella 283, poi segue il limite delle particelle catastali 283 - 863 del foglio n. 9, la strada Santa Maria fino all'incrocio con la comunale di S. Antonio.

(5859)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1968 e 5 marzo 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati si sono dimessi dall'incarico;

Viste le lettere di dimissioni dall'incarico, nonchè le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti dimissionari dall'incarico e per il settore di produzione a fianco indicati, i signori:

Comitato provinciale di Ferrara

Goldoni Roberto in sostituzione di Rizzo Adelchi in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Comitato provinciale di Foggia

Pitta Antonio in sostituzione di Iannone Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura:

Comitato provinciale di Taranto

Lemma Fiorindo in sostituzione di Natale Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

(5965)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti in data 25 ottobre 1950, 2 aprile 1957 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio centrale di amministrazione della predetta cassa in data 6 aprile 1967, 23 maggio 1967, 8 marzo 1968 e 20 marzo 1968, nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 29 aprile 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'talia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, allegato al presente decreto, composto di sessantotto articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Macerata fondata nel 1846, che, in applicazione del regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ha fuso in sè le Casse di risparmio di Apiro, Appignano, Cingoli, Loro Piceno, Mogliano, Pollenza e Treia;

la Cassa di risparmio di Camerino, fondata nel 1844, che, in base allo stesso decreto, si è aggregata la Cassa di risparmio di Matelica;

la Cassa di risparmio di Recanati, fondata nel 1867;

la Cassa di risparmio di Tolentino, fondata nel 1873, che, sempre in base al decreto citato, si è aggregata la Cassa di risparmio di Caldarola;

per regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1979, sono state fuse ed hanno dato vita ad un istituto provinciale sotto la denominazione: « Cassa di risparmio della provincia di Macerata ».

La Cassa di risparmio della provincia di Macerata è quindi la continuazione delle suddette casse, e considera come anno della sua fondazione il 1844.

La cassa ha la sede centrale in Macerata; sono sedi: Camerino, Recanati, Tolentino e Roma.

La cassa è aderente alla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

La cassa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 67.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze nella zona di sua competenza, sulla base dei diritti acquisiti e ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) i consigli di sede;
6) il collegio sindacale;
7) il direttore generale;
8) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 215 nè minore di 170: essi rappresentano la sede centrale e le altre sedi, nella proporzione di 81 per la sede di Macerata, 42 per la sede di Camerino, 33 per la sede di Recanati, 29 per la sede di Tolentino e 30 per la sede di Roma.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno 25 soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Il consiglio di amministrazione nel formulare le proposte per la nomina dei nuovi soci dovrà tenere presenti i nominativi segnalati per iscritto da almeno 25 soci, purchè la segnalazione avvenga entro il 28 febbraio di ciascun anno.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della cassa in servizio;

c) coloro i quali si trovino, al momento della proposta, in una delle situazioni previste dai punti I e III del comma successivo.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

IV) coloro che diventino impiegati di altri istituti di credito aventi filiali nella provincia, eccezione fatta per l'istituto di emissione;

V) coloro che accettino, presso altri istituti di credito aventi filiali nella provincia, cariche che si ritengono incompatibili con le finalità della cassa.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 8, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Il socio deve versare l'importo di una azione entro 30 giorni dalla notificazione della nomina; in difetto è considerato decaduto dalla qualifica per rinuncia.

Ogni azione è di lire cento, quale titolo dei diritti sociali.

Le azioni sono infruttifere, nominative, intrasmissibili.

Nessun socio può avere più di una azione.

Cessando dalla qualifica di socio, l'importo dell'azione viene devoluto al fondo di riserva ordinario della cassa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio d'amministrazione, dei consigli di sede e dell'eventuale comitato, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sull'eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 1/4 dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sede e dell'eventuale comitato;

c) nomina del sindaco, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 1/4 dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un decimo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Segretario dell'assemblea è il direttore generale, ed in caso di sua assenza, chi ne fa le veci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente, e di 10 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno, nella misura di due per ciascuna zona di competenza delle sedi di Macerata, Camerino, Recanati, Tolentino e Roma.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio d'amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio d'amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione dalle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio d'amministrazione eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio di amministrazione, n. 7 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 4 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio d'amministrazione scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio d'amministrazione non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge:

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie di dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto presso le succursali, agenzie e recapiti e di commissioni consultive occasionali e permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei membri dei consigli di sede, salvo quelli di nomina dell'assemblea e delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di cui all'art. 54 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedersi agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti agli uffici, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il miglior andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità e sulla assegnazione della quota di essi alle sedi;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle II.DD. e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000, o durata superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti d'importo superiore a L. 500.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Inoltre il consiglio d'amministrazione delibera sulle pratiche di competenza dei consigli di sede che questi gli rimettono per le decisioni.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 34, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 5 membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di cui all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Le funzioni di segretario del consiglio vengono assunte dal direttore generale; esse possono dal consiglio stesso essere deferite ad altra persona che firmerà i verbali unitamente al presidente ed al direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

La decadenza sarà pronunziata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V
COMITATO

Art. 23.

Il comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio d'amministrazione e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI
PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la legale rappresentanza della cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza. Il presidente può intervenire alle adunanze dei consigli di sede, assumendone la presidenza, con facoltà di avocare al consiglio d'amministrazione le definitive decisioni anche su materie che rientrano nella competenza dei consigli di sede.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni o alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può delegare taluno dei suoi poteri ai singoli componenti del consiglio d'amministrazione e dei consigli di sede, al direttore generale o al vice direttore generale, precisandone le modalità. La delega può essere fatta volta per volta in occasione di atti singoli o, permanentemente, per categorie di atti.

TITOLO VII
CONSIGLI DI SEDE

Art. 27.

Presso la sede centrale e le altre sedi funziona un consiglio di sede composto di 7 membri.

I due membri del consiglio di amministrazione appartenenti alla zona di competenza della sede sono rispettivamente il presidente ed il vice presidente del consiglio di sede, secondo la tassativa designazione del consiglio d'amministrazione, il quale nomina anche gli altri cinque membri del consiglio medesimo, sempre fra i soci residenti o domiciliati nella zona di competenza della sede e preferibilmente con riguardo ad una equa rappresentanza delle filiali dipendenti della sede stessa.

Il presidente e il vice presidente del consiglio di sede, membri del consiglio d'amministrazione, durano in carica per tutto il tempo in cui appartengono al consiglio d'amministrazione; per gli altri membri la nomina è fatta per un biennio.

I consiglieri di sede possono essere rieletti.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente della sede.

Art. 28.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di sede il coniuge, i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso, nè possono farne parte il coniuge, i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei sindaci, del direttore della sede e dei funzionari, nè il coniuge, i parenti e gli affini fino al 2° grado degli impiegati della sede, ferme le norme dell'art. 16 per il presidente e vice presidente del consiglio di sede.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale provvederà per la sostituzione di quelli di sua competenza.

I membri dei consigli di sede non facenti parte del consiglio d'amministrazione non possono contrarre obbligazioni con l'istituto.

Non può essere nominato consigliere chi presti abitualmente l'opera sua per il disbrigo degli affari dell'istituto, ancorchè non ne riceva stipendio fisso.

Art. 29.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri dei consigli di sede è assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio, delle eventuali commissioni consultive e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute. E' vietato il cumulo delle medaglie di presenza nella stessa giornata.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri dei consigli di sede che si rechino presso le filiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di quelle di soggiorno.

Art. 30.

I membri dei consigli di sede nominati dal consiglio d'amministrazione rispondono, nei limiti della loro competenza, con responsabilità solidale con il consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di sede:

1) propone al consiglio d'amministrazione, se ed in quanto vengano costituite, la nomina delle commissioni di vigilanza e sconto per le filiali operanti nella zona di sua competenza;

2) delibera sulla concessione delle operazioni di fido nel limite dei poteri che saranno fissati dal consiglio di amministrazione;

3) delibera sulla erogazione della quota ad esso assegnata dal consiglio di amministrazione per beneficenza e pubblica utilità, tenendo presente che le erogazioni dovranno effettuarsi anche nelle località ove operano filiali site nella zona di competenza della sede.

Il consiglio di sede esprime il proprio parere sulle operazioni di fido eccedenti la propria competenza e sulle questioni per le quali ne fosse espressamente richiesto dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di sede può rimettere al consiglio di amministrazione, per la decisione, pratiche di sua competenza, limitandosi ad esprimere su di esse il proprio parere.

Il consiglio di sede si aduna, di regola, una volta la settimana in via ordinaria, ed in via straordinaria quando il presidente o almeno 2 dei suoi membri ne facciano richiesta.

Alle sedute del consiglio di sede interviene, con voto deliberativo, il direttore della sede stessa che assume anche le funzioni di segretario.

Quando trattasi di operazioni di fido ed il direttore non sia favorevole alla concessione, ed il suo voto sia in contrasto con quello della maggioranza dei consiglieri presenti, l'operazione deve essere sottoposta alla decisione del consiglio d'amministrazione.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le adunanze del consiglio di sede sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni relative ad operazioni di credito, se prese a voti unanimi, possono avere immediata esecuzione, mentre le domande di operazioni accolte a semplice maggioranza di voti devono essere sottoposte a deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano, intesa la sua anzianità a sensi dell'art. 21 del presente statuto.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 31.

Il consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente della sede, o comunque sentito il presidente medesimo, può, per eccezionali motivi, sospendere il consiglio di sede dalle sue funzioni, avocandole a sè fino alla sua ricostituzione.

Art. 32.

Il presidente del consiglio di sede convoca e presiede detto consiglio.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di sede, e sull'andamento dei servizi; in caso di improrogabile urgenza prende, nei limiti della competenza del consiglio di sede, le determinazioni che ritenesse del caso, sottoponendole poi al consiglio di sede, nella sua prima adunanza.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere più anziano, intesa l'anzianità a sensi dell'art. 21 del presente statuto.

TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE

Art. 33.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio, e sono rieleggibili e confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato, dei consigli di sede e delle commissioni di sconto.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio d'amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8 lett. *e*), il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO IX
DIRETTORE GENERALE

Art. 34.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci con funzioni di segretario e può intervenire, con voto deliberativo, alle riunioni dei consigli di sede e delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi dell'art. 19, n. 6;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private; firma i documenti relativi a qualsiasi pratica ed operazione che debbasi eseguire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione delle poste e, in genere, presso qualsiasi ente pubblico o istituto privato, scaricando gli enti relativi da ogni responsabilità.

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi fino al grado di capo ufficio; provvede ai trasferimenti del personale stesso fino al grado di vice capo ufficio. Per il personale di grado superiore propone la destinazione e i trasferimenti al consiglio di amministrazione;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 35.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 36.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO X
PERSONALE

Art. 37.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 38.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il

consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, le modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo o di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO XI
FILIALI

Art. 39.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e sono classificate, oltre che in sedi, in succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato in conformità alla lettera *l*) dell'art. 34 ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XII
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 40.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 41.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 42.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 43.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 44

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori ed a favore di enti, aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 45.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 46.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto, alla prima presentazione.

Art. 47.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 48.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di depositi, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 49.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni setsse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 40

Art. 50.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 51.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 52.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 53.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonchè i crediti e le annua-

lità di cui alle lettere *f*), *h*), *n*), dell'art. 54, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XIII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 54.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato connette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni sui tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisti di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merce o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari, o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitoli di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente, però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 55.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 54 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 56.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 57.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 54 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 54 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 54.

Art. 58.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 54 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 59.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 54 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unita-

mente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 60.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 61.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *c*) dell'articolo 54 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 54 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 54 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di cui alle lettere *e*), *l*) e *o*) del ripetuto art. 54 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 62.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 54 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 63.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 54: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 54: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di credito, sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c., ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 54 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'articolo 54, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 56 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIV
OPERAZIONI VARIE

Art. 64.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 55 e 56 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'articolo 54, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulla casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 65.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 66.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Art. 67.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 68.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suo depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(5343)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo comune (Udine), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Codroipo - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo comune (Udine), e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Società bonitese lavori edili stradali », con sede in Bonito (Avellino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 31 dicembre 1967 — depositato nella cancelleria del tribunale il 24 gennaio 1968 — dal quale risulta che è stato deliberato lo scioglimento della società cooperativa « Società bonitese lavori edili stradali », con sede in Bonito (Avellino), con la nomina di un liquidatore nella persona del rag. Antonio Telaro;

Vista l'istanza del 16 marzo 1968, con la quale detto liquidatore ha proposto la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi dalle quali si rileva che la cooperativa predetta non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Società bonitese lavori edili stradali », con sede in Bonito (Avellino), costituita per rogito notaio Antonio De Feo in data 26 maggio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Angelo Giannelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: BOSCO

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la 1ª sessione ordinaria 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la prima sessione ordinaria del 1967 della commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1965;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro: REALE

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 1ª sessione 1967

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
1. Albertario Giacomo	5-1-1932	Pavia	Pavia	Albo dei ragionieri
2. Albertini Alberto	22-10-1907	Villafranca di Verona	Padova	Albo dei dottori commercialisti
3. Albertini Gabriele	22-8-1932	S. Martino Buonalbergo	Verona	Albo dei dottori commercialisti
4 Altamura Antonio	16-4-1932	Pulsano	Torino	Albo dei dottori commercialisti
5. Amaduzzi Antonio	9-6-1936	Roma	Milano	Albo dei dottori commercialisti
6. Amato Angelo	21-12-1909	Paternò	S. Agata Li Battiati	Albo dei dottori commercialisti
7. Ambrosoli Giovanni	23-12-1935	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
8. Amoroso Antonio	2-12-1905	Penne	Teramo	Non iscritto
9. Anastasia Giulio	4-8-1895	Roma	Latina	Albo dei dottori commercialisti
10 Angelini Dario	22-9-1922	Messina	Roma	Albo degli avvocati
11 Anselmi Alessandro	13-2-1917	Roma	Roma	Non iscritto
12 Antonacci Piero	16-6-1930	S. Severo	S. Severo	Albo degli avvocati
13 Antonelli Stefano	20-1-1927	Busto Arsizio	B. Arsizio	Albo dei dottori commercialisti
14. Arcarese Luigi	21-1-1938	Roma	Roma	Albo dei procuratori legali
15. Arrobbio Oreste	19-11-1906	Sanremo - Coldirodi	Asti	Non iscritto
16. Ascari Pier Giovanni	13-10-1935	Modena	Modena	Albo dei ragionieri
17 Asnaghi Giulio	25-4-1933	Inveruno	Milano	Albo dei dottori commercialisti
18. Astuti Gianfranco	21-8-1923	Milano	Novi Ligure	Non iscritto
19 Badinotti Maria Luisa	4-12-1933	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
20 Barattini Aldo	26-8-1905	Parma	Collecchio	Non iscritto
21. Barbafina Romolo	27-6-1925	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
22. Barbieri Umberto	29-6-1892	Buenos Ajres	Milano	Albo dei ragionieri
23 Baroni Giuseppe	23-8-1922	Oudes-Zem	Modena	Albo dei ragionieri
24 Bartolo Michelangelo	2-3-1922	Pachino	Venezia	Non iscritto
25 Battagello Nadia	4-7-1930	Bassano del Grappa	Roma	Albo dei ragionieri
26 Beghelli Vanes	5-6-1931	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
27 Berlanda Enrico	8-7-1934	Bergamo	Bergamo	Albo dei ragionieri
28. Bertozzi Giovanni	3-7-1918	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei dottori commercialisti
29 Bianconi Giovanni	22-6-1909	Varenna	Lecco	Albo dei ragionieri
30 Bindi Vincenzo	22-6-1907	Roccalbegna	Livorno	Non iscritto
31 Blasi Angelo	8-7-1911	Capranica	Frascati	Non iscritto
32 Bollani Guido	20-4-1922	Sabbio Chiese	Brescia	Albo dei dottori commercialisti
33 Bonafoni Lorenzo	30-10-1908	Roma	Roma	Non iscritto
34 Bora Aurelio	16-6-1935	Crespano del Grappa	Milano	Albo dei ragionieri
35. Bosso Ersilio	10-5-1911	Sanremo	Sanremo	Albo dei dottori commercialisti
36 Boyer Rodolfo	1-11-1917	Torino	Milano	Non iscritto
37 Brancucci Emilio	29-4-1911	Taranto	Genova	Non iscritto
38 Brangi Giuseppe	10-5-1931	Brescia	Brescia	Albo dei dottori commercialisti
39 Bulian Arnaldo	9-2-1935	Pasian di Prato	Padova	Albo dei dottori commercialisti
40. Buratti Renato	23-3-1904	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
41 Cacciarelli Cesare	18-1-1936	Trasacco	Empoli	Albo dei dottori commercialisti
42. Cagnoli Corrado	13-12-1925	Genova	Palermo	Non iscritto
43. Calò Cesario	12-7-1904	Tuglie	Milano	Non iscritto
44. Campanile Silvano	2-7-1923	Genova	Genova	Albo degli avvocati
45. Campione Riccardo	2-11-1912	Messina	Catania	Albo dei dottori commercialisti
46. Campolongo Alberto	16-3-1912	Bari	Milano	Non iscritto
47. Canepa Filippo	11-5-1929	Genova	Genova	Albo dei ragionieri
48. Canessa Luciano	20-2-1925	Napoli	Milano	Albo degli avvocati
49. Canestrelli Antonio	11-7-1915	Napoli	Roma	Non iscritto
50. Cantini Goffredo	16-9-1910	Chieti	Roma	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
51. Capurso Ernesto	1-5-1910	Ragusa di Dalmazia (Jugoslavia)	Roma	Albo dei ragionieri
52. Caramella Sergio	4-10-1934	Milano	Varese	Albo dei dottori commercialisti
53. Carboni Carlo	18-6-1922	Bagnolo in Piano	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
54. Carci Francesco	4-1-1918	Cosenza	Cosenza	Albo degli avvocati
55. Cardella Vincenzo	12-5-1926	Apricena	Apricena	Albo dei dottori commercialisti
56. Cardillo Vittorino detto Vittorio	27-5-1901	Panni	Bolzano	Albo dei dottori commercialisti
57. Carlino Alfredo	18-1-1924	Caltagirone	Brescia	Albo dei dottori commercialisti
58. Carminati Michele	22-3-1932	Bergamo	Bergamo	Albo dei ragionieri
59. Carta Giovanni	27-10-1936	Genova	Moncalieri	Albo dei dottori commercialisti
60. Cavallo Adelmo	5-12-1928	Fasano	Roma	Albo dei ragionieri
61. Cavazzuti Mario	29-8-1914	Milano	Milano	Non iscritto
62. Ceriani Giorgio	1-3-1927	Venezia	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
63. Chiarenza Alfio	15-8-1926	Savona	Savona	Albo dei ragionieri
64. Chinellato Bruno Giovanni	29-5-1921	Musile di Piave	Roma	Albo dei ragionieri
65. Ciarmatori Nello	23-10-1926	Jesi	Jesi	Albo dei dottori commercialisti
66. Cicolani Mario	7-7-1911	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
67. Ciucci Mario	4-4-1911	Roma	Terni	Non iscritto
68. Clinari Corrado	6-3-1915	Trieste	Roma	Non iscritto
69. Colangeli Enzo	23-4-1920	Spoleto	Terni	Albo dei dottori commercialisti
70. Collesan Ferruccio	6-1-1915	Spilimbergo	Spilimbergo	Albo dei dottori commercialisti
71. Collina Carlo	5-10-1904	Bologna	Milano	Albo degli ingegneri
72. Colombo Luigi	19-3-1923	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
73. Comegna Alberto	27-11-1924	Taranto	Taranto	Non iscritto
74. Conenna Nicola	12-6-1925	Taranto	Taranto	Albo dei dottori commercialisti
75. Confetti Carlo	11-12-1924	Reggio Emilia	Milano	Non iscritto
76. Conigliaro Settimo	25-7-1922	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti
77. Corso Gianni Enrico	23-6-1924	Legnano	Bovio Lomnago	Non iscritto
78. Cozzani Mario	26-11-1923	Lavagna	La Spezia	Albo dei dottori commercialisti
79. Cravero Oreste	11-11-1927	Momo	Biella	Albo dei dottori commercialisti
80. Cucchiani Luisa	30-4-1925	Corbetta	Corbetta	Albo dei ragionieri
81. D'Agostino Giuseppe	27-2-1921	Salerno	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
82. D'Alessandro Alessandro	31-7-1923	Benevento	Foggia	Albo dei dottori commercialisti
83. D'Angiò Giordano Bruno	20-1-1913	Palazzo Adriano	Milano	Albo dei ragionieri
84. Davico Renato	23-8-1933	Volpiano	Torino	Albo dei ragionieri
85. De Falco Antonio	22-6-1912	Torre Annunziata	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
86. De Filippis Giovanni	1-12-1912	Apricena	S. Severo	Albo degli avvocati
87. De Filippis Marcello	19-2-1922	Apricena	S. Severo	Non iscritto
88. De Franco Delizar	19-5-1911	Taranto	Taranto	Albo dei ragionieri
89. Degrassi Giuseppe	27-11-1937	Grado	Milano	Albo dei ragionieri
90. Del Vecchio Mario	9-7-1928	Baselice	Napoli	Albo degli avvocati
91. De Maria Giuseppe	22-10-1905	Gallipoli	Napoli	Non iscritto
92. De Negri Enrico	23-12-1908	Avesa di Verona	Verona	Albo degli avvocati
93. Diano Domenico	1-4-1901	Reggio Calabria	Roma	Albo dei ragionieri
94. Di Biase Attilio	10-2-1920	S. Severo	S. Severo	Albo degli avvocati
95. Di Blasi Eduardo	17-2-1899	Palermo	Palermo	Non iscritto
96. Di Buna Aureliano	11-2-1928	Fiume	Milano	Albo dei dottori commercialisti
97. Di Carlo Gioacchino	23-9-1915	Altofonte	Roma	Albo dei dottori commercialisti
98. Di Gregorio Francesco	22-5-1906	Bisceglie	Bisceglie	Albo dei dottori commercialisti
99. Di Liberti Vito	3-9-1937	Mazara del Vallo	Mazara del Vallo	Albo dei ragionieri
100. Di Paola Raffaele	24-1-1934	Busto Arsizio	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
101. Dodero Franco	7-3-1936	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
102. Dolia Marco	21-9-1921	Sanluri	Cagliari	Albo degli avvocati

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
103. Domeniconi Cesare	6-7-1930	Messina	Palermo	Albo degli avvocati (elenco speciale)
104 Donnini Guido	16-4-1922	Cortona	Grosseto	Albo dei ragionieri
105 Fantacci Torello	11-10-1921	Pistoia	Pistoia	Albo dei ragionieri
106. Fasulo Renato	5-12-1905	Siracusa	Genova	Non iscritto
107 Favalesi Alberto	3-4-1933	Lerici	Castiglione delle Stiviere	Albo dei dottori commercialisti
108. Ferraro Riccardo	25-4-1926	Casalvecchio Siculo	Messina	Non iscritto
109 Ferri Angelo	20-3-1928	Casalpusterlengo	Codogno	Albo dei ragionieri
110 Ferro Liliana in Plavier	23-2-1935	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
111 Feruglio Dal Dan Cesare	23-5-1934	Udine	Udine	Albo dei dottori commercialisti
112 Fiorentini Umberto	14-8-1900	Roma	Venezia-Lido	Non iscritto
113. Follese Antonio	6-5-1907	Cagliari	Cagliari	Albo dei periti industriali
114 Forno Francesco	23-10-1936	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
115 Fortunato Pietro	24-9-1908	Agrigento	Palermo	Non iscritto
116. Franchi Marco	9-10-1918	Bologna	Brescia	Albo dei dottori commercialisti
117. Franchini Velio	12-2-1913	Capua	Milano	Non iscritto
118 Frisotti Mario	7-6-1922	Foggia	Foggia	Albo dei dottori commercialisti
119 Furlò Mario	6-2-1907	Bernalda	Bologna	Albo dei ragionieri
120. Galanti Giuseppe	7-11-1922	Torino	Milano	Albo dei giornalisti-pubblicisti
121. Galgano Eufemia	17-2-1939	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
122. Gamna Federico	11-2-1924	Torino	Torino	Albo degli avvocati
123 Ganelli Maurizio	17-9-1936	Cisterna di Latina	Latina	Albo dei dottori commercialisti
124 Garufi Armando	18-3-1928	Furci Siculo	Furci Siculo	Non iscritto
125 Gervasoni Carlo	14-2-1929	Sarnico	Sarnico	Albo dei dottori commercialisti
126 Ghelfi Luigi	23-1-1927	Piacenza	Piacenza	Albo dei dottori commercialisti
127 Ghigliotti Vittorio	4-11-1930	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
128. Giansoldati Silvano	31-3-1929	Carrara	Aosta	Albo dei ragionieri
129 Gigli Duilio	27-1-1925	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
130 Gilardini Alfredo	27-9-1935	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
131 Girello Giuseppe	19-5-1935	Alba	Alba	Albo dei dottori commercialisti
132 Grasso Pietro	23-1-1920	Catania	Milano	Albo dei dottori commercialisti
133 Gresini Mario	18-5-1911	Roma	Caserta	Albo dei dottori commercialisti
134 Grillo Angelo	6-4-1906	S Giovanni la Punta	Siracusa	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
135. Grondona Domenico	24-3-1927	Savona	Savona	Albo dei ragionieri
136 Grugni Alberto	10-11-1926	Casorate Primo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
137 Gualco Giacomo	30-12-1936	Serravalle Scrivia	Genova	Albo dei ragionieri
138 Guastamacchia Mario	9-2-1904	Corato	Milano	Non iscritto
139 Guglielmetti Matelda	5-9-1938	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
140 Guillot Paolo	29-4-1917	Torino	Torino	Albo degli avvocati
141. Gurlino Gianfranco	31-5-1936	Borgone di Susa	Torino	Albo dei ragionieri
142 Gussoni Ausano Antonio	1-7-1912	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
143 Ibba Giovanni	1-11-1902	Quartu S. Elena	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
144 Invernizzi Rino	28-5-1927	Treviglio	Milano	Albo dei ragionieri
145. La Nave Carmelo	22-8-1923	Foggia	Foggia	Albo dei dottori commercialisti
146 Lanfiuti Baldi Mario	18-5-1908	Terni	Cagliari	Albo dei dottori commercialisti
147 Lasagna Manlio	15-5-1924	La Spezia	Milano	Albo dei dottori commercialisti
148. Laudisa Fioravante	8-5-1919	Lecce	Lecce	Albo dei dottori agronomi
149. Lavazza Giampietro	3-5-1926	Cerro Maggiore	Cerro Maggiore	Albo dei ragionieri
150. Lisotti Giancarlo	5-7-1931	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
151. Losi Marcello	31-12-1928	Piacenza	Piacenza	Albo dei dottori commercialisti
152. Lotano Angelo	13-12-1908	Newark (USA)	Roma	Non iscritto
153. Maggiora Maurizio	22-4-1938	Torino	Torino	Albo dei ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
154. Maina Oreste	14-4-1922	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
155. Maina Roberto	22-6-1923	Torino	Torino	Albo degli ingegneri
156. Majer Andrea	26-7-1920	Torino	Valduggia	Non iscritto
157. Manca Salvatore	12-7-1903	Sassari	Sassari	Non iscritto
158. Manna Nino	30-12-1932	Busto Arsizio	B. Arsizio	Albo dei ragionieri
159. Mantarro Salvatore	14-9-1902	Francofonte	Roma	Non iscritto
160. Mantegazza Francesco	11-12-1900	Sumirago	Napoli	Non iscritto
161. Manuppelli Giuseppe	1-7-1922	Apricena	Apricena	Albo dei ragionieri
162. Maravita Luigi	24-5-1908	Roma	Ancona	Non iscritto
163. Marcellino Angelo	24.5-1911	Padova	Roma	Non iscritto
164. Marcheschi Pier Luigi	20-4-1923	Lucca	Firenze	Non iscritto
165. Mariani Vittorio	19.12-1938	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
166. Marino Antonino	14.11-1927	Mazara del Vallo	Mazara del Vallo	Albo degli avvocati
167. Mariotti Lamberto	10.3-1918	Genova	Genova	Albo degli avvocati
168. Martinelli Lorenzo	18.5.1909	Pisogne	Milano	Non iscritto
169. Martino Vincenzo	2-3-1903	Napoli	Roma	Non iscritto
170. Martuscelli Filippo	8-6.-1908	Muro Lucano	Roma	Non iscritto
171. Marzari Giovanni	8-5-1907	S. Lucia di Piave	Milano	Non iscritto
172. Massotti Arduilio	28-7-1921	Trieste	Milano	Albo dei ragionieri
173. Mazza Fernando	21-2-1926	Ascoli Piceno	Milano	Albo degli ingegneri
174. Mazzini Luigi	21-3-1913	Milano	Milano	Albo degli avvocati
175. Medioli Vincenzo	1-8-1927	Parma	Carrara	Non iscritto
176. Melloni Paolo	16-4-1934	Firenze	Praia a Mare	Albo dei dottori commercialisti
177. Merkel Leopoldo	31-7-1914	S. Martino Buon Albergo	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
178. Messuri Elio	3-5-1935	La Spezia	La Spezia	Albo dei ragionieri
179. Miconi Carlo	20-12-1923	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
180. Milani Filippo	30.12-1915	Mandello Lario	Milano	Non iscritto
181. Minucci Mario	25.2-1931	Napoli	Napoli	Albo dei procuratori legali
182. Miselli Gianfranco	25.2-1937	Sassuolo	Sassuolo	Albo degli insegnanti
183. Monchietto Rinaldo	9-3-1904	Verolengo	Torino	Non iscritto
184. Montagna Teodoro	29-4-1907	Brindisi	Brindisi	Albo dei dottori commercialisti
185. Morandi Dino	3-2-1919	S. Margherita Ligure	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
186. Morandi Gianmarco	7-1-1921	Milano	Roma	Non iscritto
187. Morini Mario	10-2-1911	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
188. Morlini Gianni	7-12-1932	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albo dei ragionieri
189. Munari Dario	27-3-1931	Busto Arsizio	Milano	Albo dei dottori commercialisti
190 Muto Sergio	17-5-1937	Harrar (Etiopia)	Milano	Albo dei ragionieri
191. Natale Aldo	19-6-1919	S. Leucio di Caserta	Milano	Albo degli avvocati
192. Natale Enzo	17-10-1916	Nocera Inferiore	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
193. Nattino Giampietro	9-6-1935	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
194. Noce Libero	13-1-1907	Brescia	Pero	Non iscritto
195. Orsini Giovanni	21-9-1911	Lari	Genova	Non iscritto
196. Ottaviani Guido	26-3-1918	Verona	Verona	Albo dei dottori commercialisti
197. Pacelli Alfredo	1-1-1920	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
198. Pacifico Matteo	14-9-1916	Fisciano	Salerno	Albo dei dottori commercialisti
199. Palazzetti Raul	2-8-1934	Cascia	Roma	Albo dei dottori commercialisti
200. Palmisani Tommaso	1-5-1910	Squillace	Genova	Non iscritto
201. Palumbo Enrico	7-4-1915	Cosenza	Palermo	Non iscritto
202. Palumbo Giuseppe	31-8-1924	Lucera	Perugia	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
203. Paoletti Carlo	4-11-1909	Roma	Roma	Albo degli avvocati
204. Peja Guido	1-2-1934	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
205. Pelligra Biagio	7-12-1921	Comiso	Comiso	Albo degli avvocati
206. Peroni Quirino	18-11-1906	Bologna	Bologna	Non iscritto
207. Perriccioli Roberto	8-5-1915	Torre del Greco	Torre del Greco	Albo dei dottori commercialisti
208. Petracchi Raffaello	21-10-1904	Cuneo	Torino	Albo dei dottori commercialisti
209. Petrani Giovanni	13-2-1916	Cherso	Udine	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
210. Petrone Vincenzo	4-9-1900	Bergamo	Piacenza	Albo degli avvocati
211. Piancastelli Ezio	16-1-1921	Ravenna	Ravenna	Albo dei dottori agronomi
212. Piccini Umberto	12-10-1906	Firenze	Roma	Non iscritto
213. Piccinini Elio	28-2-1923	Barisciano	Lanciano	Albo dei ragionieri
214. Pichini Giorgio	22-2-1930	Arquata del Tronto	Teramo	Albo dei ragionieri
215. Piepoli Vittorio	23-8-1917	Monza	Milano	Albo dei ragionieri
216. Pinato Antonio	4-8-1921	Cona	Firenze	Albo dei ragionieri
217. Pirrera Giovanni	8-10-1922	Enna	Enna	Albo dei dottori commercialisti
218. Polerani Gianfranco	28-5-1925	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
219. Polito Alfredo	30-11-1910	Mesagne	Torino	Albo dei dottori commercialisti
220. Poma Murialdo Carlo	7-1-1936	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
221. Pozzi Mario	6-12-1936	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
222. Premarini Dante	1-9-1926	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
223. Premoli Antonio	7-2-1937	Lodi	Lodi	Albo dei dottori commercialisti
224. Prina Cesare	22-12-1924	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
225. Puglisi Angelo	6-2-1933	Napoli	Bacoli	Albo dei dottori commercialisti
226. Raffaelli Arturo	3-5-1922	Mezzago	Milano	Albo dei ragionieri
227. Ranzato Marcello	13-11-1908	Campodarsego	Padova	Non iscritto
228. Rella Elio	22-6-1914	Lecce	Roma	Non iscritto
229. Ricci Diego	9-6-1927	Ravenna	Forlì	Non iscritto
230. Rinaldi Attilio	9-11-1900	Legnago	Legnago	Albo dei ragionieri
231. Roma Vincenzo	2-11-1903	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Non iscritto
232. Romano Carlo	26-7-1903	Cesa	Aversa	Non iscritto
233. Romano Santi	7-9-1905	Spadafora	Messina	Non iscritto
234. Romoli Emilio	28-9-1909	Firenze	Cava dei Tirreni	Albo dei dottori commercialisti
235. Rossi Adolfo	29-11-1920	Montevarchi	Montevarchi	Albo dei ragionieri
236. Rossi Angela	15-11-1932	Milano	Milano	Albo degli avvocati
237. Rossi Giancarlo	4-11-1910	Venezia	Padova	Non iscritto
238. Rubatto Aldo	8-1-1934	Poirino	Poirino	Albo dei dottori commercialisti
239. Rubino Mario	26-6-1921	Forlì	Melfi	Albo dei dottori commercialisti
240. Russi Antonio	13-9-1923	Foggia	Foggia	Albo dei dottori commercialisti
241. Russo Luigi	16-4-1920	S. Maria Capua Vetere	S. Maria Capua Vetere	Albo dei ragionieri
242. Sacco Mario	8-12-1911	Roma	Roma	Non iscritto
243. Saletti Clotilde in Abbiati	23-6-1939	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
244. Salvato Francesco	14-1-1918	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
245. Sammartino Antonio	4-4-1914	Lucera	Milano	Albo dei dottori commercialisti
246. Samperi Sebastiano	22-8-1920	Riposto	Roma	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
247. Sanna Vincenzo	5-4-1913	Caltanissetta	Roma	Non iscritto
248. Sappa Secondo	23-3-1909	Alessandria	Torino	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione negli albi professionali
249. Scafuri Antonio	1-4-1913	Pellezzano	Salerno	Albo dei ragionieri
250. Scalari Guglielmo	10-5-1907	Alessandria	Roma	Non iscritto
251. Scalfi Arnaldo	12-9-1930	Desio	Milano	Albo dei dottori commercialisti
252. Scarsella Luigi	11-5-1927	Pescina	Avezzano	Albo dei ragionieri
253. Scepi Pietro	3-1-1920	Gela	Roma	Non iscritto
254. Schieppati Franco	9-10-1932	Milano	Milano	Non iscritto
255. Schininà Mario	12-9-1905	Militello Val di Catania	Roma	Non iscritto
256. Serini Renato	11-5-1919	Toscolano Maderno	Brescia	Albo dei ragionieri
257. Setti Giuseppe	25-11-1909	Treviglio	Milano	Albo dei geometri
258. Silvagni Giorgio	27-5-1924	S. Giorgio di Piano	Bologna	Albo dei ragionieri
259. Sindici Domenico	8-10-1918	Roma	Roma	Non iscritto
260. Smillovich Antonio	14-2-1922	Buie d'Istria	Brescia	Albo dei ragionieri
261. Soldati Eugenio	16-7-1912	Castiglione delle Stiviere	Asti	Non iscritto
262. Spezia Mario	1-5-1936	Varallo	Milano	Albo dei dottori commercialisti
263. Sterza Giacomo	2-12-1922	Parona di Valpolic.	Milano	Albo dei dottori commercialisti
264. Tanzi Carlo	4-1-1911	Bari	Genova	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
265. Tarabini Marino	15-11-1921	Morbegno	Tirano	Albo dei ragionieri
266. Tarchi Andrea	29-3-1934	Genova	Milano	Albo degli avvocati
267. Telaro Antonio	15-2-1922	Magrè all'Adige	Avellino	Albo dei ragionieri
268. Tessandori Lelio	26-4-1928	Lucca	Lucca	Albo dei ragionieri
269. Testa Giulio	16-7-1940	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
270. Tognasso Giuseppe	3-8-1935	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
271. Tommasi Rodolfo	29-11-1925	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
272. Tosi Alberto	1-1-1928	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Albo degli avvocati
273. Traini Giuseppe	13-9-1909	Molini di Colognola	Bergamo	Non iscritto
274. Tramontano Antonio	11-10-1927	Pagani	Putignano	Non iscritto
275. Trisoglio Giuseppe Cesare	17-2-1935	Vigevano	Torino	Albo dei dottori commercialisti
276. Troilo Nicola	4-5-1930	Roma	Roma	Albo degli avvocati
277. Tronchet Giovanni	3-10-1910	Legnago	Legnago	Albo degli avvocati
278. Trosti Enzo	5-11-1917	Vicenza	Firenze	Non iscritto
279. Uckmar Victor	1-6-1925	Genova	Genova	Albo degli avvocati
280. Urbano Giuseppe	29-4-1922	Bari	Bari	Albo dei ragionieri
281. Vacca Sergio	7-4-1939	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
282. Valzer Leonida	6-3-1937	Brusson	Moncalieri	Albo dei dottori commercialisti
283. Vastola Gennaro	29-8-1906	S. Valentino Torio	Napoli	Non iscritto
284. Vasumi Antonio	6-2-1913	Brescia	Forlì	Albo dei ragionieri
285. Viaggi Guerino	15-4-1925	Conselice	Conselice	Albo dei dottori commercialisti
286. Villa Giuseppe	13-12-1935	Pola	Varese	Albo dei dottori commercialisti
287. Villa Vincenzo	16-11-1935	Monza	Monza	Albo dei ragionieri
288. Vinci Leo	5-10-1914	Porto Mantovano	Poggio Rusco	Albo dei ragionieri
289. Visigalli Mario	31-8-1920	Codogno	Varese	Albo dei dottori commercialisti
290. Vittori Enzo	31-8-1932	Montano Lucino	Como	Albo dei ragionieri
291. Zampieri Alfonso	29-3-1924	Verona	Verona	Non iscritto
292. Zanuso Germano	15-10-1901	Zimella	Milano	Non iscritto
293. Zautizik Mario	8-2-1907	Perugia	Brescia	Non iscritto
294. Zavatti Walter	22-6-1919	Forlì	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
295. Zella in Rovida Iole	8-3-1915	Genova-Sampierdar.	Genova	Albo dei dottori commercialisti
296. Zocchi Amonasro	2-4-1919	Ancona	Roma	Albo dei dottori commercialisti

Il Presidente della Commissione Centrale
P. Pittiruti

(6069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1194 del 22 giugno 1968. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1968.

Con circolare n. 1194 del 22 giugno 1968 è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi:

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1118 del 6 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965) riguardante il prezzo e le condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 1009/67 del consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968), riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto l'art. 2 del regolamento CEE n. 188/68 della commissione del 15 febbraio 1968 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare il modo di pagamento della barbabietola in vigore durante la campagna 1967-68 tenuto conto del prezzo minimo stabilito dalla CEE;

Visto l'art 2 del regolamento CEE n. 430/68 del consiglio del 9 aprile 1968 che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto l'art. 3 del regolamento CEE n. 432/68 del consiglio del 9 aprile 1968 che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento CEE n. 206/68 del consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Considerato che la emanazione dei provvedimenti comunitari di attuazione del regolamento CEE n 1009/67 ha avuto luogo nel periodo delle semine per il raccolto 1968 e, per alcune zone, a semine avvenute; che, conseguentemente, non si è potuto addivenire ad un accordo interprofessionale prima delle semine stesse;

Considerato la situazione così determinatasi e l'inopportunità di far gravare soltanto su di una parte dei bieticultori gli oneri derivanti da eventuali riporti ed eccedenze;

Ritenuto indispensabile assicurare una perequazione tra tutti i bieticultori della quota di parte agricola relativa agli oneri connessi ad eventuali operazioni di riporto (nei limiti del 10 % delle quote di base delle singole società) come pure a quelli concernenti le eventuali ulteriori eccedenze;

Ritenuto, in relazione all'urgenza ed alla ricordata deroga concessa alla Repubblica italiana in ordine al modo di pagamento delle bietole, di poter adottare per il raccolto bieticolo della campagna 1968-1969 le procedure nazionali di perequazione e secondo l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347),

a modifica del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1118 del 6 agosto 1965;

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1968 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, fissato dal regolamento CEE n. 432/68, ricordato nelle premesse, in 18,46 unità di conto per tonn. (pari a L. 11.537,50), è stabilito in L. 71,1923 per quintale grado per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 %.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero riportate dalle società saccarifere nei limiti del 10 % delle rispettive quote di base alla campagna 1969-1970, si applica detto prezzo minimo ridotto della partecipazione dei venditori di barbabietole alle spese di magazzinaggio per i quantitativi riportati, nella misura stabilita dalle norme comunitarie.

2) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1968 come sopra descritte utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società, fissato dallo stesso regolamento n. 432/68 in 11,46 unità di conto per tonn. (pari a L. 7.162,50), è stabilito in L. 44,1937 per quintale grado per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 %.

3) La quota integrativa prevista dall'art. 34 del regolamento CEE n 1009/67 del 18 dicembre 1967 nella misura di 1,10 unità di conto (pari a L. 687,50) per tonn. di barbabietole con un tenore zuccherino del 16% è stabilita in L. 4,2422 per quintale grado per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 %.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovraprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla cassa conguaglio zucchero.

4) Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse diversa dal 15 %, i prezzi per grado polarimetrico di cui ai punti 1) e 2) nonchè la quota integrativa di cui al punto 3) saranno uguali rispettivamente a L. 91,79, L. 56,98 e L. 5,47 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16,00	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14,00	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17,00	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15,00	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dai prezzi per grado polarimetrico, corrispondenti alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) moltiplicati per il numero dei quintali-grado consegnati lai coltivatori medesimi afferenti i quantitativi di barbabietole di cui agli stessi punti 1), 2) e 3).

Il pagamento della quota integrativa di cui al punto 3), sarà effettuato dalla società saccarifera per conto e sotto il controllo della cassa conguaglio zucchero, previa autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi in relazione a quanto indicato al successivo punto 9).

5) La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso, il campionamento e la percentuale di tara delle stesse partite,

dovranno essere accertati, per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 206/68.

7) Limitatamente alla produzione bieticola di raccolto 1968, viene perequata, su base nazionale, la quota parte a carico dei bieticultori, di cui al secondo comma del punto 1), degli oneri derivanti dal riporto alla campagna saccarifera 1969-70, in conto di produzione di detta campagna, della produzione che supera la quota base di ogni società saccarifera fino ad un quantitativo massimo del 10 % della quota base (art. 32 regolamento CEE n. 1009/67).

8) Limitatamente alla stessa produzione bieticola di raccolto 1968, viene perequato, su base nazionale, il contributo a carico dei bieticultori gravante sulla produzione compresa tra la quota base e la quota massima corrispondente alla differenza tra i prezzi di cui al punto 1), primo comma e al punto 2) (art. 27 regolamento CEE n. 1009/67; art. 6 regolamento CEE n. 432/68; decreto ministeriale 26 febbraio 1968, *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

9) Il Comitato interministeriale dei prezzi, ultimata la lavorazione delle bietole e non appena in possesso di tutti gli elementi relativi, in base alla determinazione delle quote medie di cui ai punti 7) e 8), disporrà per le contribuzioni e le erogazioni di competenza della cassa conguaglio zucchero, operando con queste anche le necessarie compensazioni, affinchè ogni coltivatore percepisca, per grado polarimetrico, un identico importo perequato.

Le società saccarifere procederanno nei confronti della cassa conguaglio zucchero e, per suo conto, dei singoli bieticultori, alle trattenute e versamenti che risulteranno necessari ai fini delle perequazioni di cui sopra. Tali perequazioni saranno disposte dalla cassa conguaglio zucchero.

Roma, addì 22 giugno 1968

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6182)

Provvedimento n. 1195 del 22 giugno 1968. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1968-1969 e prezzi di entrata. Costituzione della cassa conguaglio zucchero.

Con circolare n. 1195 del 22 giugno 1968 è stata data comunicazione della seguente decisione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi:

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1119 del 6 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1965), riguardante i prezzi dello zucchero in Italia per le vendite dal produttore e per le vendite al consumo;

Visto il regolamento CEE n. 1009/67 del consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto i regolamenti CEE n. 430/68 e n. 431/68 del consiglio del 9 aprile 1968 che stabiliscono rispettivamente le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo e dello zucchero greggio della qualità tipo;

Visto il regolamento CEE n. 432/68 del consiglio del 9 aprile 1968 che ha fissato per la campagna 1968-69 il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco qualità tipo nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Considerato che i prezzi dello zucchero in vigore in Italia, franco fabbrica stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi, validi fino al 30 giugno 1968 sono più elevati di quelli stabiliti dalla CEE a decorrere dal 1° luglio 1968 e che, per sopperire al *maggior costo dello zucchero italiano ed avviare gli opportuni* adattamenti, è stata, con l'art. 34 del regolamento CEE n. 1009/67, riconosciuta la facoltà alla Repubblica italiana di accordare aiuti ai produttori di barbabietole nella misura masima di 1,10 unità di conto per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 % per la quantità corrispondente alla produzione della quota base di zucchero bianco ed all'industria trasformatrice nella misura massima di 1,46 unità di conto per 100 kg. di zucchero bianco ottenuto con barbabietole prodotte in Italia e per un quantitativo di zucchero bianco che non superi la quota di base;

Considerato che nel costo di fabbricazione dello zucchero prodotto in Italia figura l'imposta generale sull'entrata relativa all'acquisto delle barbabietole e quella relativa a trasporto delle medesime, mentre tali oneri non figurano nel prezzo dello zucchero stabilito dalla CEE e che di tale circostanza ha preso atto il Consiglio della CEE;

Considerato che delle tre casse conguaglio che attualmente operano in Italia nel settore dello zucchero: Trasporti Zucchero (istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 113 del 13 settembre 1948), interessi passivi zucchero (istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 662 del 12 luglio 1957), prezzo zucchero d'importazione (istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 1025 del 25 maggio 1963), soltanto le prime due debbono cessare le operazioni di conguaglio col 30 giugno 1968, mentre la terza, che ha effettuato tali operazioni a beneficio dei consumatori per mantenere invariato in Italia il prezzo dello zucchero ha uno sbilancio che deve essere coperto dai consumatori stessi;

Considerato che la Repubblica italiana, in forza del regolamento CEE n. 457/68 della commissione dell'11 aprile 1968 può accordare un aiuto, in base alle disposizioni nazionali, per la conservazione e la esportazione nei Paesi terzi, anteriormente al 1° luglio 1969, di una quantità accertata in via provvisoria di 211,799 tonn. di zucchero bianco eccedente la produzione della campagna 1967-1968; che le aliquote poste a carico dei produttori di barbabietole e degli industriali zuccherieri per tale scopo con legge 6 agosto 1967, n. 655 nel corso della campagna 1967-1968 non sono risultate sufficienti; che per il reperimento degli ulteriori fondi necessari non può essere fatto ricorso ai produttori ai quali competono i prezzi comunitari maggiorati degli aiuti di cui sopra;

Ritenuto che al complesso delle perequazioni esposte nei quattro precedenti « considerato » può farsi fronte utilizzando lo scarto di prezzo tra le quotazioni in vigore in Italia e le nuove quotazioni comunitarie costituendo, con tale importo, un sovraprezzo da applicare allo zucchero; che le disposizioni nazionali in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 consentono al Comitato interministeriale dei prezzi di effettuare tali perequazioni mediante casse conguaglio e di stabilire le modalità delle relative contribuzioni;

Ritenuto che le operazioni di conguaglio e perequazione di cui sopra sono indispensabili per il graduale inserimento della economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A decorrere dal 1° luglio 1968 è abrogato il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1119 del 6 agosto 1965, riguardante i prezzi dello zucchero.

A partire dalla stessa data entra in vigore il regolamento CEE n. 432/68 del consiglio che fissa i prezzi appresso riportati:

prezzo di intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1968-69 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

— zucchero della qualità tipo, (3ª categoria) . . . . Lit. 13.968,75 al q.le

prezzi di entrata unici per la Comunità:

— zucchero bianco qualità tipo . . Lit. 15.587,50 al q.le
— zucchero bianco qualità tipo (rendimento 92 %) . . . . Lit. 13.981,25 al q.le
— melasso . . . . Lit. 2.000,00 al q.le

Con la produzione di zuchero della campagna 1968-1969 è abrogato anche il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 722 del 13 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 1958) rigardante le caratteristiche dello zucchero.

2. — Il prezzo di intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche dello zucchero di 1ª, 2ª e 4ª categoria a partire dal 1° luglio 1968, apportando al prezzo della qualità tipo (3ª categoria) di cui al punto 1. le variazioni stabilite dall'apposito regolamento comunitario in corso di pubblicazione. I prezzi risultanti sono i seguenti:

— zucchero di 4ª categoria . . . . . L. 13.718,75 al q.le
— zucchero di 2ª categoria . . . . . L. 14.281,25 al q.le
— zucchero di 1ª categoria . . . L. 14.656,25 al q.le

3. — In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituita, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa legge, una cassa conguaglio avente la denominazione Cassa conguaglio zucchero, con sede in Roma, la cui gestione inizia con il 1° luglio 1968 e si svolge con esercizi finanziari dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

La cassa conguaglio zucchero ha lo scopo di attuare le operazioni di perequazione appresso descritte connesse all'inserimento della economia saccarifera italiana in quella comunitaria e per la realizzazione del mercato comune nel settore dello zucchero.

4. — In base al citato art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sono stabilite le contribuzioni per il funzionamento della cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3, che, per l'esercizio 1° luglio 1968-30 giugno 1969, sono le seguenti:

a) un sovrapprezzo di L. 23,00 per kg. netto di zucchero bianco di qualsiasi qualità e tipo.

Tale sovrapprezzo dovrà essere applicato dai produttori di zucchero nazionale all'atto della immissione al consumo della merce di produzione 1968-1969 e versato alla cassa conguaglio. Una quota parte del sovrapprezzo può essere solo accreditata alla cassa conguaglio zucchero per essere utilizzata a favore dei produttori per i contributi da riconoscere in relazione alle modalità che stabilirà la cassa medesima.

Lo zucchero in giacenza al 30 giugno 1968 che può essere immesso al consumo e del quale dovrà essere dichiarato alla cassa conguaglio zucchero la consistenza con certificato rilasciato dagli Uffici tecnici imposta di fabbricazione (U.T.I.F.), è esente dal versamento del sovrapprezzo di cui sopra.

Il sovrapprezzo in questione si applica anche nel caso di vendite all'organismo di intervento, i cui compiti sono stati affidati in Italia all'Azienda di Stato AIMA dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968);

b) un sovrapprezzo dello stesso importo indicato alla lettera *a*) applicato allo zucchero bianco di qualsiasi qualità e tipo proveniente dall'estero come tale o in prodotti contenenti zucchero aggiunto.

Il sovrapprezzo per lo zucchero greggio di produzione nazionale o di provenienza estera sarà ragguagliato: se destinato al consumo, al suo rendimento, calcolato come previsto dal regolamento CEE n. 431/68 del consiglio del 9 aprile 1968; se destinato alla raffinazione, allo zucchero bianco corrispondente sottoposto all'imposta di fabbricazione. In entrambi i casi il versamento del sovrapprezzo sarà effettuato all'atto della immissione al consumo.

Il sovrapprezzo sui prodotti importati contenenti zucchero sara ragguagliato al contenuto in zucchero aggiunto preso a riferimento per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.

Il sovrapprezzo sullo zucchero proveniente dall'estero come tale o in prodotti contenenti zucchero aggiunto sarà accertato e riscosso dagli uffici doganali. Gli stessi uffici ne cureranno il versamento alla cassa conguaglio zucchero;

c) le quote di prezzo stabilite con la legge 6 agosto 1967, n. 655, pari a L. 1 per kg. di zucchero a carico dei produttori di barbabietole e L. 2 per kg. di zucchero a carico delle imprese trasformatrici. Tali quote di prezzo saranno versate alla cassa conguaglio zucchero a cura delle imprese trasformatrici sulla produzione di zucchero della campagna 1967-1968.

Le quote stesse possono essere solo accreditate alla cassa nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dalla cassa stessa anche per quanto concerne i relativi interessi;

d) la quota di contribuzione a carico dei bieticultori di cui ai punti 7 e 8 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1194 del 22 giugno 1968. Tale quota di contribuzione dovuta dai bieticultori può essere, per il tramite delle imprese saccarifere, soltanto accreditata alla cassa e conguagliata come previsto al punto 9 del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

5. — Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

La zucchero bianco tal quale, lo zucchero greggio tal quale ed i prodotti contenenti zucchero immessi da paesi terzi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

6. — Con i fondi derivanti dalle contribuzioni di cui al punto 4 la cassa conguaglio zucchero effettuerà le seguenti erogazioni dirette e indirette:

a) la integrazione ai produttori di barbabietole in base all'art. 34 del regolamento CEE n. 1009/67 di L. 687,50 per tonn. di barbabietole, con tenore zuccherino del 16 %. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base o considerato come tale. La corresponsione dell'integrazione stessa sarà effettuata tramite le imprese saccarifere e potrà avvenire utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla cassa conguaglio zucchero.

La determinazione di questa integrazione, in relazione alla polarizzazione media generale di tutte le fabbriche, viene effettuata secondo quanto indicato ai punti 3 e 4 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1194 del 22 giugno 1968.

La corresponsione di questa integrazione è soggetta all'autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi, come disposto all'ultimo capoverso del punto 4 del citato provvedimento;

b) la integrazione per l'industria di trasformazione in base all'art. 34 del regolamento CEE n. 1009/67 di L. 912,50 per q.le netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale.

Il versamento di questa integrazione può avvenire utilizzando, ove occorra, quota parte del sovrapprezzo accreditato alla cassa conguaglio zucchero;

c) l'integrazione per l'industria trasformatrice per kg. netto di zucchero a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle barbabietole e sui trasporti relativi. La misura unitaria di tale integrazione, da riconoscere su tutta la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso), sarà stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Il relativo importo sarà corrisposto dalla cassa conguaglio zucchero utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla cassa stessa;

d) una integrazione relativa agli oneri di giacenza della produzione eccedentaria di zucchero bianco della campagna 1967-1968, accertata in via provvisoria in 211.799 tonn., e delle perdite per la esportazione della medesima verso i paesi terzi che dovrà essere effettuata entro il 1° luglio 1969 (regolamento 457/68 dell'11 aprile 1968).

Le quote di integrazione relative agli oneri di giacenza dovranno essere stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi il quale indicherà pure i compiti della cassa per quanto concerne le esportazioni di tali giacenze.

La cassa conguaglio zucchero formulerà le proposte al Comitato interministeriale dei prezzi in ordine agli oneri di giacenza e le previsioni del fabbisogno finanziario relativo alle perdite per la esportazione;

e) la erogazione alle imprese saccarifere conseguente alla corresponsione ai bieticultori dell'identico importo perequato per grado polarimetrico di cui al punto 9 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1194 del 22 giugno 1968;

f) una integrazione per il ripianamento finanziario delle operazioni effettuate in passato dalla Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione. La misura dell'integrazione dovrà essere stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi in relazione alle risultanze della gestione della Cassa conguaglio zucchero;

g) una integrazione agli esportatori nella misura corrispondente al sovrapprezzo di cui al punto 4-*b* per le esportazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale, o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati alla integrazione dovranno produrre alla cassa conguaglio zucchero un certificato del competente Utif, comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sul quale quantitativo sarà calcolata la integrazione di cui trattasi.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione chiedendolo alla intendenza di finanza competente. Sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi;

h) gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni relative alla produzione eccedentaria di cui alla precedente lettera *d*). Con successive disposizioni potranno essere regolate altre situazioni che si determinassero in ordine ai pagamenti differiti;

i) gli oneri di gestione della cassa conguaglio zucchero.

7. — Le modalità pratiche per i versamenti e gli accreditamenti dei sovrapprezzi, delle quote, delle integrazioni e degli interessi di cui ai punti 4 e 6 saranno precisate dalla cassa conguaglio zucchero su delibera del comitato di gestione.

8. — La cassa conguaglio zucchero istituirà, ai soli fini contabili, registrazioni separate per le diverse voci di entrata e per i diversi titoli di erogazione.

9 — Oltre alla gestione dei fondi sopra indicata la cassa conguaglio zucchero, può espletare anche i seguenti compiti derivanti dalle esigenze del funzionamento del mercato comune dello zucchero

Per l'espletamento di questi compiti viene tenuta una gestione completamente separata da quella di cui ai punti 4 e 6.

a) applicazione dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco e dello zucchero greggio. Per la misura delle quote di contribuzione e di quelle di rimborso, come per le modalità di applicazione saranno seguite le disposizioni emanate dalla Comunità;

b) applicazione dell'art. 27 del regolamento CEE n. 1009/67, riguardante la riscossione di un contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota base e la quota massima.

La misura massima di tale contributo per la campagna 1968-1969 è stata stabilita col regolamento CEE n. 432/68 in L. 5.606,25 per quintale netto di zucchero bianco eccedente e la percentuale gravante sulle barbabietole nella misura del 60 %. I proventi di questo contributo dovranno essere interamente versati secondo le modalità comunitarie che verranno precisate con successiva disposizione.

10. — La gestione e l'amministrazione della cassa conguaglio zucchero sono affidate ad un comitato di gestione presieduto da persona nominata dal Ministro delegato alla presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi di intesa con il Ministro per il tesoro.

Detto comitato, tenuto conto dei compiti che deve assolvere in settori anche tecnicamente distinti, compiti che richiederanno la costituzione, in seno al medesimo, di gruppi di lavoro per istruire le deliberazioni, dovrà essere composto di un numero di membri superiore a quello previsto, di regola, dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Il comitato stesso sarà pertanto composto dai seguenti membri:

due funzionari designati da ciascuno dei Ministeri: del Tesoro (Rag. Generale dello Stato), dell'Agricoltura (Dir. Generale della Tutela Economica e Dir. Generale dell'Alimentazione), delle Finanze (Dir. Generale delle Dogane ed Imposte Indirette), dell'Industria, Commercio e Artigianato (Dir. Generale della Produzione Industriale e Dir. Gen. del Commercio Interno), nonchè dalla Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

quattro rappresentanti degli industriali produttori dello zucchero;

due rappresentanti dei bieticultori;

due rappresentanti degli utilizzatori industriali dello zucchero;

un rappresentante dei commercianti.

I membri delle categorie professionali saranno designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative.

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della cassa dovranno portare le firme congiunte del Presidente della cassa e di uno dei funzionari designati dal Ministero del tesoro oppure di uno dei funzionari designati dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il riscontro della gestione è affidata ad un collegio di revisori, costituito da un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, da un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da un funzionario designato dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il comitato di gestione della cassa ha il compito di sovraintendere alla esecuzione delle norme contenute nel presente provvedimento e di eseguire controlli tecnico-amministrativi anche a mezzo di funzionari dello Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme regolamentari.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento valgono le norme relative alla disciplina delle casse conguaglio prezzi, di cui al decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 98.

11. — Con la data del 30 giugno 1968 cessano le operazioni di conguaglio di cui ai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 113 del 13 settembre 1948 e n. 662 del 12 luglio 1957 e successive modifiche e integrazioni riguardanti, rispettivamente, la Cassa Conguaglio Trasporti Zucchero e la Cassa Conguaglio Interessi Passivi Zucchero. Gli organi di gestione e di controllo delle menzionate Casse restano in funzione fino alla definizione delle precedenti operazioni e presenteranno, al termine delle operazioni stesse, il rendiconto finale.

Roma, addì 22 giugno 1968

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.324.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6137)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.568.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6138)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1968, il comune di Aidone (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.572.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6139)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.743.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6140)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.967.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6141)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.879.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6145)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.955.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6144)

Autorizzazione al comune di Forano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Forano Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.163.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6146)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.415.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 26 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623 —	622,95	623,10	623,02	623 —	—	623 —	623,02	623,33	623 —
$ Can.	579,37	578,90	579 —	579 —	578,30	—	579,05	579 —	579,37	579,35
Fr Sv.	144,80	144,82	144,69	144,785	144,70	—	144,75	144,785	144,80	144,80
Kr. D.	83,30	83,25	83,25	83,30	83,30	—	83,27	83,30	83,30	83,30
Kr. N.	87,26	87,22	87,25	87,23	87,10	—	87,23	87,23	87,26	87,26
Kr Sv.	120,63	120,60	120,57	120,61	120,50	—	120,60	120,61	120,63	120,73
Fol.	172,18	172,06	172,05	172,035	172 —	—	172,02	172,035	172,18	172,18
Fr B.	12,48	12,492	12,4960	12,495	12,49	—	12,4950	12,495	12,48	12,48
Franco francese	125,31	125,27	125,31	125,285	125,30	—	125,2850	125,285	125,31	125,26
Lst.	1484,70	1484,70	1485,20	1484,90	1484 —	—	1484,90	1484,90	1485,70	1484,80
Dm. occ	155,89	155,60	155,64	155,65	155,50	—	155,6750	155,65	155,89	155,68
Scell. Austr.	24,14	24,13	24,1425	24,1435	24,02	—	24,14	24,1435	24,14	24,14
Escudo Port.	21,79	21,75	21,81	21,79	21,80	—	21,78	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,94	8,9350	8,90	—	8,93	8,9350	8,93	8,93

Media dei titoli del 26 giugno 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,45
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,425
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,01
1 Dollaro canadese	579,025
1 Franco svizzero	144,767
1 Corona danese	83,285
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	120,605
1 Fiorino olandese	172,027
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	125,285
1 Lira sterlina	1484,90
1 Marco germanico	155,662
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,932

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole: campagna di commercializzazione 1967-68

Dal 6 maggio 1968 al 12 maggio 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.580, per girasole U.C. 11.316;
Dal 13 maggio 1968 al 19 maggio 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.480, per girasole U.C. 11.463;
Dal 20 maggio 1968 al 26 maggio 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.680, per girasole U.C. 11.463;
Dal 27 maggio 1968 al 2 giugno 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.780, per girasole U.C. 11.463;
Dal 3 giugno 1968 al 9 giugno 1968, per colza e ravizzone U.C. 11.780, per girasole U.C. 11.300.

N.B. — U.C. = unità di conto 1 unità di conto = L. 625.

(6166)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 35-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 35-BO », a suo tempo consegnati alla ditta Pigozzi Gustavo, con sede in Bologna, via S. Stefano n. 24.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(5962)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Codroipo società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo comune (Udine) e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il prof. dott. Ermanno Asti è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Mario Forgiarini, dott. Alessandro Dorigo e geom. Giuseppe Mantoani sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo comune (Udine) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Assunzione nei ruoli dello Stato del personale insegnante e di segreteria delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 288, che modifica le norme dell'art. 8, primo comma, dell'art. 9, primo comma, e dello art. 11, primo comma, della legge 9 marzo 1967, n. 150;

Ordina:

La nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali è regolata delle seguenti norme:

TITOLO I

Personale insegnante

Art. 1.

L'assunzione nei ruoli dello Stato per il conferimento delle cattedre delle scuole secondarie annesse ai convitti nazionali istituite ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9 marzo 1967, n. 150, può essere richiesta dagli insegnanti che abbiano compiuto entro l'anno scolastico 1966-67 almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali e dal personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali, che siano forniti di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per cattedra di istituto statale di istruzione secondaria corrispondente a quella richiesta;

b) abbiano riportato, per cattedra di istituto statale di istruzione secondaria corrispondente alla cattedra richiesta, la idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato indetto, quest'ultimo, anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) abbiano superato con la votazione di almeno sette decimi un concorso a cattedre o un esame di Stato indetto, quest'ultimo, anteriormente al 28 ottobre 1957, relativo a materie di insegnamento delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra richiesta.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove ed orfani di guerra, possono chiedere l'assunzione in ruolo ai sensi del presente articolo purchè abbiano prestato almeno due anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali entro l'anno scolastico 1966-67 e siano in possesso di abilitazione comunque conseguita anteriormente al 14 settembre 1961, data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 2.

Gli insegnanti forniti di abilitazione all'insegnamento, che abbiano compiuto entro l'anno scolastico 1966-67 almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, e il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali parimenti fornito di abilitazione all'insegnamento, possono chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre delle scuole medie annesse ai convitti nazionali che non siano state assegnate agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

A tal fine sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si considera, altresì, valida per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali l'abilitazione conseguita per l'insegnamento di matematica, nozioni di conta-

bilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe XIV sottoclasse *b*) della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Le norme del presente articolo si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto e di musica e canto corale e all'insegnamento dell'educazione fisica ai fini dell'assunzione, rispettivamente, nei ruoli dei professori di educazione musicale e di educazione fisica.

Gli insegnanti di educazione fisica saranno collocati nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n 88.

Art. 3.

Possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre delle scuole medie annesse ai convitti nazionali non assegnate agli aspiranti in possesso dei requisiti indicati negli articoli 1 e 2, gli insegnanti ed il personale di cui al primo comma del precedente articolo che siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, le abilitazioni indicate nell'unito prospetto *A*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia e l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972

Gli aspiranti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media richiesta o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi di avviamento professionale dichiarata corrispondente. A tale fine sono validi i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, e nella seconda colonna della tabella *B* annessa al medesimo regolamento

Per le cattedre di educazione fisica sono validi i diplomi e gli attestati di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Art. 4.

Gli insegnanti non abilitati, in possesso del prescritto titolo di studio, che entro l'anno scolastico 1966-67 abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, ed il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali parimenti non abilitato potranno chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, e per le cattedre non assegnate in applicazione degli articoli 1, 2 e 3, se entro tre anni a decorrere dal 21 aprile 1967, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie. Le relative domande dovranno essere presentate nel termine di trenta giorni dalla data di affissione all'albo del competente provveditorato agli studi dei risultati dell'esame di abilitazione, e dovranno essere redatte e documentate con le modalità indicate nel successivo art. 10.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove ed orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto a tre anni.

Gli insegnanti non abilitati contemplati nel presente articolo, che intendano essere trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 11 de la legge 9 marzo 1967, n. 150, per gli anni scolastici 1968-69 e 1969-70 dovranno presentare regolare domanda di incarico al provveditore agli studi competente, nel termine e coi modi fissati annualmente nell'ordinanza per il conferimento di incarichi e supplenze negli istituti statali di istruzione secondaria

Per l'anno scolastico 1968-69 il termine è fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Gli interessati saranno assegnati dal competente provveditore agli studi ad una cattedra o ad un posto di insegnamento presso una scuola secondaria statale annessa ai convitti nazionali della provincia.

Art. 5.

Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnante deve risultare prestato senza demerito, in ciascun anno scolastico, per almeno sette mesi.

Per il personale della carriera direttiva dei convitti nazionali i requisiti dell'appartenenza ai ruoli della carriera medesima e del possesso dell'idoneità, della votazione di almeno sette decimi o dell'abilitazione devono risultare posseduti al 21 aprile 1967, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150, eccezione fatta per l'abilitazione nel caso previsto dal precedente art 4.

Art 6.

Gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti, che presenteranno domanda di assunzione in ruolo con le modalità e nei termini di cui ai successivi articoli 10 e 11 saranno inclusi in graduatoria col punteggio risultante dal titolo in base al quale viene richiesta l'assunzione in ruolo espresso in centesimi, aumentato di un punto per ciascun anno di servizio prestato in cattedra corrispondente a quella richiesta. Il servizio prestato in diverso posto di insegnamento e il servizio prestato nei ruoli della carriera direttiva dei convitti nazionali saranno valutati col punteggio di 0,50 per ogni anno. A parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, secondo le disposizioni di cui all'allegato *B*.

Per ciascun ruolo di scuola secondaria verranno compilate le seguenti graduatorie, da utilizzare in ordine successivo per il conferimento delle cattedre istituite nelle scuole secondarie annesse ai convitti nazionali ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 150:

A) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 1 che abbiano vinto un concorso per titoli ed esami e per soli titoli, o che abbiano riportato l'idoneità in un concorso per titoli ed esami corrispondente alla cattedra richiesta;

B) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 1 che per cattedra corrispondente a quella richiesta siano forniti della votazione di almeno sette decimi conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre per titoli ed esami o di un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, o dell'abilitazione comunque conseguita se si tratti di ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra;

C) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 1 forniti di abilitazione conseguita con almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, ovvero di abilitazione comunque conseguita se si tratti di ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra, per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra dichiesta.

Limitatamente ai ruoli relativi a cattedre di scuola media verranno inoltre compilate le seguenti graduatorie, da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nel precedente comma, e parimenti in ordine successivo:

D) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 2 in possesso di abilitazione valida per la cattedra richiesta o per cattedre delle preesistenti scuole secondarie di primo grado i cui ruoli siano stati dichiarati corrispondenti;

E) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 3 in possesso di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida, o sia considerata per legge coincidente, con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Per gli insegnanti di educazione fisica verranno compilate, a seconda del titolo posseduto dagli interessati, le seguenti graduatorie, da utilizzare in ordine successivo ai fini del collocamento nel ruolo unico previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88:

I) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 1 che abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli, o che abbiano riportato l'idoneità in un concorso per titoli ed esami a cattedre di educazione fisica;

II) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 1 che per la cattedra richiesta siano forniti della votazione di almeno sette decimi conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre per titoli ed esami o di un esame di Stato indetto anteriormente al 28 ottobre 1957, o dell'abilitazione comunque conseguita se si tratti di ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra;

III) Graduatoria degli aspiranti di cui al precedente articolo 2, in possesso di abilitazione valida per la cattedra richiesta.

Gli aspiranti non abilitati di cui al precedente art. 4 saranno collocati, col punteggio da computare ai sensi del primo comma del presente articolo, in graduatorie separate e successive che verranno compilate negli anni 1969 e 1970.

L'assegnazione delle cattedre delle scuole statali di istruzione secondaria istituite al posto di istituti già funzionanti nei convitti nazionali verrà disposta con precedenza per gli aspiranti che vi prestassero servizio nell'anno scolastico 1966-1967 e che risultino inclusi nelle graduatorie previste dal presente articolo. In particolare, per l'assegnazione delle cattedre di scuola media tale precedenza è subordinata, nei confronti dei professori inclusi nelle graduatorie di tipo *D* ed *E*, all'esaurimento delle graduatorie di tipo *A*, *B* e *C*; per l'assegnazione delle cattedre di educazione fisica la medesima precedenza è subordinata, nei confronti dei professori inclusi nella terza graduatoria, all'esaurimento delle prime due.

TITOLO II

Personale non insegnante

Art. 7.

Il personale che alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 11 della presente ordinanza presti lodevole servizio da almeno tre anni negli uffici di segreteria o di economato dei convitti nazionali con mansioni di segretario o di applicato di segreteria può essere assunto a domanda, se in possesso del prescritto titolo di studio, rispettivamente nei posti di ruolo di segretario e di applicato di segreteria delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali istituite o da istituire nella prima applicazione della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Ai fini dell'assegnazione dei posti suddetti saranno compilate per ciascun convitto nazionale due graduatorie per la qualifica di segretario riferite, rispettivamente, una alla scuola media ed una agli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, e due graduatorie per la qualifica di applicato di segreteria, parimenti riferite una alla scuola media ed una agli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Art. 8.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo potranno chiedere con distinte domande la assunzione in ognuno dei ruoli per i quali hanno titolo per le scuole secondarie statali istituite o da istituire nel convitto nazionale dove prestano servizio.

La collocazione nelle graduatorie sarà disposta sulla base di un punteggio complessivo calcolato con le seguenti valutazioni:

a) un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito con il possesso del prescritto titolo di studio e con mansioni corrispondenti o superiori a quelle del posto richiesto;

b) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato senza demerito con il possesso del prescritto titolo di studio e con mansioni inferiori a quelle proprie del posto richiesto.

A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, secondo le disposizioni di cui allo allegato *B*.

Per l'assunzione in ruolo nei posti di segretario e per la valutazione del relativo servizio è richiesto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado; per l'assunzione in ruolo nei posti di applicato di segreteria e per la valutazione del relativo servizio è richiesto il possesso della licenza di scuola media, o di scuola o corso di avviamento professionale o di scuola d'arte.

TITOLO III

Disposizioni comuni al personale insegnante e non insegnante

Art. 9.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo secondo le norme della presente ordinanza devono possedere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica al servizio in relazione ai compiti propri del posto richiesto.

Per la nomina in ruolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, del testo unico citato);

d) coloro che abbiano superato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il limite massimo di età per il collocamento a riposo (70 anni per gli insegnanti; 65 anni per i segretari e gli applicati di segreteria);

e) gli insegnanti che siano stati radiati dall'albo professionale ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

f) gli insegnanti che, avendo prestato servizio non di ruolo presso scuole statali di istruzione secondaria, siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dallo insegnamento, ovvero in quella dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (art. 16 legge 19 marzo 1955, n. 160).

Art. 10.

Ai fini dell'assunzione in ruolo gli aspiranti devono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, domanda redatta in carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato *C*), nella quale, oltre all'indicazione del nome, del cognome, della qualifica (personale insegnante o della carriera direttiva dei convitti, personale di segreteria o di economato dei convitti), della sede di servizio, della cattedra o del posto relativo al ruolo in cui chiede la nomina, devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (da tale dichiarazione sono esonerate le aspiranti di sesso femminile);

f) il titolo di studio posseduto, la data del conseguimento e l'università o l'istituto o scuola che lo ha rilasciato;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 9;

h) la eventuale qualifica di ex combattente o assimilato, di perseguitato politico o razziale, di vedova o orfano di guerra;

i) il recapito preciso, con l'impegno a comunicarne tempestivamente qualunque cambiamento; il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal rettore del convitto nazionale dove l'aspirante presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora, in base ai titoli posseduti, si possa aspirare alla assunzione in ruolo per cattedre o posti diversi, devono essere presentate domande in carta da bollo distinte per ciascuna delle cattedre o dei posti richiesti, documentando una sola domanda nel modo appresso indicato, e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui la documentazione è stata allegata

Alla domanda devono essere allegati:

1) per l'assunzione nei ruoli relativi a cattedre di istituti secondari:

a) un certificato in carta legale, rilasciato dal rettore del convitto, dal quale risulti che l'insegnante abbia compiuto entro l'anno scolastico 1966-67 almeno tre anni di servizio, se già fornito di titolo valido per l'assunzione in ruolo, o almeno quattro anni di servizio nei casi previsti dall'art. 4 della presente ordinanza. Per gli ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra il certificato riguarderà, rispettivamente, due e tre anni. Dal certificato devono risultare, per ciascun anno, l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine e l'orario settimanale del servizio, nonchè l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato senza demerito. Tale attestazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico dell'interessato.

Il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali deve presentare, in luogo del suddetto certificato, lo stato di servizio rilasciato in carta legale da questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - divisione V;

b) il certificato attestante la vincita di precedente concorso, o il conseguimento dell'idoneità, della votazione di sette decimi o dell'abilitazione, a seconda che l'assunzione in ruolo venga richiesta, nei casi previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, in base al possesso di uno di tali titoli. Detto certificato, che può essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo riportato, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo. Gli aspiranti che non siano forniti del certificato di idoneità, di votazione o di abilitazione potranno farne richiesta con separata istanza in carta da bollo indirizzata allo ufficio concorsi scuole medie, alla quale dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (non per atti amministrativi) da L. 400 quanti sono i certificati richiesti, nonchè, ove occorra, la ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'opera universitaria; tale istanza dovrà essere allegata alla domanda di assunzione in ruolo;

2) per l'assunzione nei ruoli relativi a posti di segretario e applicato di segreteria:

a) un certificato di servizio rilasciato in carta legale dal rettore del convitto nazionale, dal quale risultino la data di assunzione e le mansioni espletate, l'esatta durata del servizio con l'indicazione di eventuali interruzioni, nonchè il giudizio complessivo sulla qualità del servizio stesso, con particolare riguardo a quello svolto nel triennio in base al quale viene richiesta l'assunzione in ruolo.

Tutti gli aspiranti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) devono inoltre allegare:

a) un certificato del titolo di studio posseduto, rilasciato dalla competente università o istituto o scuola di istruzione secondaria;

b) i certificati degli ulteriori servizi che intendano far valere per l'attribuzione del punteggio previsto ai precedenti articoli 6 e 8. Tali certificati devono contenere ogni elemento utile ai fini della valutazione e, in particolare, un chiaro giudizio sulla qualità della prestazione. In particolare, per quanto concerne i servizi di insegnamento, i certificati devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali di istruzione secondaria, devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo, di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati.

Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che già godevano la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concesssione del pareggiamento o del riconoscimento legale; se si tratti di scuole pareggiate o legalmente riconosciute funzionanti in provincia diversa da quella di Roma, la firma del capo d'istituto deve essere legalizzata dal competente provveditore agli studi. La valutazione del servizio è condizionata a tutte le suddette precisazioni.

Gli insegnanti che chiedano di essere ammessi a fruire delle disposizioni delle leggi 9 marzo 1967, n. 150, e 12 marzo 1968, n. 288, con le particolari agevolazioni e riduzioni previste per gli ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra, devono documentare di possedere uno di tali requisiti nel modo appresso indicato:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggi mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, e i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo, di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della marina. Le indicazioni contenute nel quadro *B* del foglio matricolare per i sottufficiali (modello 104) e per i militari di truppa (modello 106) tengono luogo delle dichiarazioni integrative e notificazioni di prigionia, ai sensi della circolare 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-esercito;

d) i militari che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato servizio in zone d'intervento devono presentare attestato della autorità militare conforme alle disposizioni dello Stato maggiore della difesa;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

f) i reduci dalla deportazione e dall'internamento dal nemico devono presentare apposita attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza;

g) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

h) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

i) i profughi giuliani e dalmati che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

l) i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti dell'ottobre 1956 e quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959 in conseguenza dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese dovranno produrre attestato delle autorità consolari. I connazionali rimpatriati dalla Tunisia per motivi di emergenza dopo la cessazione del protettorato francese e prima del gennaio 1959 dovranno produrre attestato del Ministero degli affari esteri. I dipendenti dalla ex amministrazione internazionale di Tangeri che siano stati costretti a rimpatriare con la cessazione della amministrazione stessa dovranno produrre attestato del Ministero degli affari esteri;

m) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43 o per la guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92), gli orfani dei caduti o irreperibili per causa di guerra di cui allo art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 131, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, quando i militari stessi non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943 e non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo o di sevizie, devono presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, a norma dell'art. 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 8 della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

n) le vedove non rimaritate dei caduti indicati alla precedente lettera *m*), nonchè le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

o) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio devono presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, nonchè dell'art. 8 della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per la determinazione delle precedenze a parità di punteggio di cui ai precedenti articoli 6 e 8 l'appartenenza alle varie categorie deve essere comprovata, oltrechè nei modi indicati al precedente comma del presente articolo, con i seguenti documenti:

a) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

b) i mutilati, gli invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; coloro che siano diventati inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; i militari mutilati ed invalidi contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, che non siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e che non abbiano partecipato ad azioni di terrorismo e di sevizie, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *b*) devono produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio devono esibire un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

g) i mutilati e gli invalidi civili devono esibire il certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) i mutilati e invalidi civili del lavoro e gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro devono esibire il certificato su carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, a norma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

i) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro e le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono esibire o il certificato di cui alla lettera precedente, rilasciato a nome del mutilato od invalido, oppure un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 11.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo e documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

I documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Art. 12.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti:

1) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del titolo di studio non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'aspirante deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

4) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento. Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dalla assunzione in ruolo;

5) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

7) uno dei seguenti documenti attestanti la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali, nominati nel ruolo del personale insegnante ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1967, n. 150, deve presentare, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il certificato medico indicato al n. 4 ed un certificato in carta legale, rilasciato dal competente rettore o capo dell'ufficio presso il quale presta servizio, comprovante che è in attività di servizio di ruolo con diritto a pensione a carico dello Stato.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 13.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi della presente ordinanza, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo, dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

L'accettazione o la rinunzia ad una nomina non precludono il diritto, rispettivamente, all'opzione o all'accettazione per altra nomina cui l'aspirante possa aver diritto in conseguenza dell'inclusione del proprio nominativo in più graduatorie.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Titoli di abilitazione validi per l'immissione nel ruolo di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

1) *Abilitazioni pienamente valide*:

Classe XIII — sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*) - Matematica e fisica e matematica

Tab. 2 — Matematica nella scuola media

Tab. 8 — Matematica nel ginnasio isolato

Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale

Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici industriali e nautici

Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri

Classe XIV — sottoclasse *b*) - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia

Tab. L I — Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale

Classe XIV — sottoclasse *c*) - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene

Tab. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale

2) *Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti*:

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale

Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XIII — sottoclasse *c*) - Fisica

Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale

Classe XIV — sottoclasse *a*) - Matematica, elementi di fisica e chimica

Tab. D I — Matematica, elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale

Classe XIV — sottoclasse *d*) - Scienze naturali e fisica, merceologia

Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile

Classe XIV — sottoclasse *e*) - Scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie

Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria

Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria

Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale

Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale

Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna

Classe XVI — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale

Tab. C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario

Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica

Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale

Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico

Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale

Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XLV — sottoclassi *a*), *b*), *c*) - Materie tecniche del tipo marinaro

Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:

a) sezione navigazione
b) sezione meccanica
c) sezione costruzione

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario

Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

---

ALLEGATO *B*

CRITERI DI PRECEDENZA
NEI CASI DI PARITA' DI PUNTEGGIO

A parità di punteggio in ciascuna graduatoria gli aspiranti saranno collocati nel seguente ordine, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli da comprovare con lo stato di famiglia rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di domicilio in data non anteriore a tre mesi;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

MODELLO DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE IN RUOLO
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - ROMA.

. l . sottoscritt . . . . (1), nat . a . . . . il . . . . e residente a . . . . (provincia . . . .), chiede di essere assunto in ruolo per . . . . (2) ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 150, modificata con legge 12 marzo 1968, n. 288.

Dichiara di aver prestato servizio . . . . (3)
e di essere attualmente in servizio in qualità di . .
nel . (4) anness . al convitto nazionale di . . . .

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. 31 maggio 1968:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (5);

di aver riportato le seguenti condanne penali . .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1968;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: (6);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso . . (7).

Oltre alla presente, il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di assunzione in ruolo anche per . . . . . . (2).

Allega i seguenti documenti (8):

. . . .
. . . .
. . . . .

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta, impegnandosi, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (9).

Data . . . .

Firma
. . . . (1)

Autentica della firma (10)
. . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome ed infine il cognome del coniuge.

(2) Gli aspiranti a cattedre di insegnamento indicheranno la cattedra richiesta e il tipo di scuola; il personale non insegnante indicherà il posto di segretario o di applicato di segreteria richiesto, specificando, in entrambi i casi, il tipo di scuola.

(3) Gli aspiranti a cattedre di insegnamento indicheranno gli anni scolastici e le scuole dei convitti dove il servizio è stato prestato; gli aspiranti a posti di segretario o di applicato di segreteria indicheranno la data di inizio del servizio non di ruolo ed il convitto o i convitti dove il servizio stesso è stato prestato

(4) Indicare la scuola o istituto (scuola media; liceo classico; liceo scientifico; ecc.).

(5) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste.

(6) Aver regolarmente prestato servizio di leva; essere attualmente in servizio militare; non avere ancora concorso alla leva; essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(7) Indicare l'università o l'istituto.

(8) Specificare tutti i documenti, numerandoli.

(9) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(10) La firma deve essere autenticata dal rettore del convitto nazionale presso il quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(6035)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente modifica di graduatoria:

Decreto ministeriale 9 dicembre 1967 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5984)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente graduatoria:

Decreto ministeriale 16 ottobre 1967 - Graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1965.

(5983)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente modifica di graduatoria:

Decreto ministeriale 2 gennaio 1968 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1965.

(5985)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 (marzo 1968) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966 (registro n. 6, foglio n. 22) con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

(5978)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.